

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

n° 326 del 6/6/2016

Oggetto:

NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO E DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PROPOSTA N° 351

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. P. TAGLIAFERRI

PROPONENTE: U.O. A1D1 SUPPORTO ALLE FUNZIONI DIREZIONALI

IL DIRIGENTE : DR. ENRICO MASOTTI

VISTO IL RESPONSABILE DI AREA

DA INVIARE A :

COLLEGIO SINDACALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

ESTAV CENTRO

GIUNTA REGIONALE

DA TRASMETTERE A:

T TUTTE LE STRUTTURE

PUBBLICATO DAL 6/6/2016

ESECUTIVO DAL 6/6/2016

AL 21/6/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 5 maggio 2016 *Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . Nomina del Direttore Generale*, con il quale la dr.ssa Monica Calamai è stata nominata Direttore Generale di questa Azienda per un ulteriore triennio;

Ricordato che:

- con Provvedimento del Direttore Generale n. 634 dell'11 novembre 2015, il dr. Luca Lavazza è stato nominato Direttore Sanitario di questa Azienda;
- con Provvedimento del Direttore Generale n. 460 del 7 agosto 2015, il dr. Matteo Sammartino è stato nominato Direttore Amministrativo di questa Azienda;

Visto l'art. 40 comma 12 della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40, secondo il quale il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario si risolvono di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del direttore generale se questi non provvede alla loro riconferma;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 *quinquies* del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*, il Direttore Generale nomina il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo;
- ai sensi dell'art. 3 bis comma 8 del D.Lgs 502/92 il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo III del Libro V del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 3 bis comma 11 del D.Lgs 502/92 la nomina a Direttore Sanitario ed a Direttore Amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto;
- ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 502/92:
 - o il Direttore Sanitario deve essere un medico in possesso della idoneità nazionale di età non superiore ad anni sessantacinque e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;
 - o il Direttore Amministrativo deve essere un laureato in discipline giuridiche o economiche, di età non superiore ad anni sessantacinque e che abbia svolto per almeno cinque anni di una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 40 della LR. 40/2005:

- il rapporto di lavoro dei direttori sanitario ed amministrativo è esclusivo, non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina ed è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile stipulato dall'azienda;
- la nomina a direttore sanitario ed amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 11, del D.Lgs. 502/92;
- il direttore generale può risolvere il contratto stipulato con il direttorio sanitario e con il direttore amministrativo qualora sopravvengano:

- alcuno dei fatti previsti dall'articolo 3, comma 11 del D.Lgs. 502/92, ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;
 - gravi motivi;
 - violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione;
- il direttore sanitario ed il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale tra i soggetti iscritti negli appositi elenchi di idonei formati a seguito delle domande che gli interessati possono presentare dal 1° al 31 dicembre di ogni anno e/o a seguito di apposito avviso pubblico che la competente struttura della Giunta Regionale ha la facoltà di indire;

Rilevato che con Decreto n.571 del 19-02-2015 della D.G. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con oggetto *Approvazione elenchi di aspiranti alla nomina di direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociali di cui all'articolo 40 bis della L.R. n.40/2005 (avvisi indetti con decreto dirigenziale n.5533 del 27.11.2014)*, integrato con i Decreti dirigenziali 919 del 09-03-2015 e n. 215 del 28-01-2016, è stato approvato l'elenco di idonei alla nomina di direttore amministrativo di cui sopra, e che tale elenco ha validità fino al 18 febbraio 2017;

Preso atto che il dott. Gianluca Lavazza, dirigente sanitario dipendente dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, risulta presente nel sopra citato elenco di aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario;

Preso atto che il dott. Matteo Sammartino, dirigente amministrativo dipendente dell'Azienda, risulta presente nel sopra citato elenco di aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo;

Ritenuto di confermare:

- il dott. Gianluca Lavazza quale Direttore Sanitario di questa Azienda;
- il dott. Matteo Sammartino quale Direttore Amministrativo di questa Azienda;

Preso atto, sulla base delle dichiarazioni sostitutive prodotte rispettivamente dal dott. Luca Lavazza e dal dott. Matteo Sammartino, acquisite agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, della insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. 3, 8, 10 e 14 del suddetto D.Lgs., nonché dell'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 *Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, dell'art. 3 comma 11 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 502/92 e dell'art. 8 della L.R. 29 agosto 1983, n. 68 *Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali*;

Ricordato che il compenso corrisposto ai Direttori Sanitario ed Amministrativo è calcolato in misura pari all'80% dell'importo risultante dal trattamento economico annuo (pari ad euro 147.190,21) attribuito al Direttore Generale al lordo di oneri e ritenute di legge, e che l'importo così risultante, pari ad euro 117.752,17, viene ridotto - ai sensi del combinato disposto dell'art. 123 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 *Legge finanziaria per l'anno 2012* e dell'art 49 della L.R. 24/12/ 2013 n. 77 *Legge finanziaria per l'anno 2014*, per il quale le indennità degli incarichi

5

direzionali dei direttori delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale sono ridotti di un 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro lordi annui – di euro 2.775,22, per un importo complessivo annuo pari ad euro 114.976,95 al lordo di oneri e ritenute di legge.

Vista la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 143 del 1 marzo 2016 *Direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali delle aziende e degli enti del SSR: approvazione schema-tipo dei contratti e determinazioni in materia di trattamento economico;*

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R.T. 40/05, per poter procedere alla nomina del nuovo Direttore Sanitario;


Visti:

la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.
l'Atto Aziendale di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 547 del 6 agosto 2014;

DISPONE

1. Di procedere a confermare il Dr. Luca Lavazza quale Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ed stipulare con lo stesso un contratto di diritto privato, della durata di tre anni, secondo lo schema allegato 1 al presente atto;
2. Di procedere a confermare il Dr. Matteo Sammartino quale Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ed a stipulare con lo stesso un contratto di diritto privato, della durata di tre anni, secondo lo schema allegato 2 al presente atto;
3. Di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda Ospedaliera ai sensi dell'art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/05;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.R.T. 40/05.

Il Direttore Generale
dr.ssa Monica Calamai



Elenco degli allegati

Allegato n. 1	Contratto dr. Lavazza	n. pagine 3
Allegato n. 2	Contratto dr. Sammartino	

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Tra

La Dr.ssa Monica Calamai nata a Massa Marittima (GR) il 22.08.1962, domiciliata per la carica in Firenze, la quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (C.F. CLMMNC62M62F032Y) nella sua qualità di direttore generale;

e

Il Dr. Luca Lavazza, nato a Genova (GE) il 08.11.1963, residente a (codice fiscale LVZLCU63S08D969C) nominato Direttore Sanitario con provvedimento del Direttore Generale n. ..., ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502, d'ora in poi denominato Direttore Sanitario.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

1 – Il Dr. Luca Lavazza, a tempo pieno e con impegno esclusivo, coadiuva il direttore generale e partecipa alla direzione dell'ente svolgendo le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40, dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, dallo Statuto aziendale nonché quelle eventualmente delegategli dal direttore generale a norma dell'art. 36 della L.R. n.40/2005.

Art. 2

1 - Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario nazionale, dal piano sanitario e sociale integrato regionale, dalle direttive regionali e dagli atti aziendali rilevanti sotto il profilo organizzativo e gestionale, il direttore sanitario si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli determinati dal direttore generale.

3 - Il direttore sanitario è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art.3

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'ente corrisponde al direttore sanitario un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 117.752,17 al lordo di oneri e ritenute di legge. A tale importo, per effetto di quanto disposto dall'art.123 della legge regionale n.66/2011 e dall'art.49 della legge regionale n.77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in Euro 114.976,95 al lordo di oneri e ritenute di legge.

2 - Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ente ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal direttore sanitario nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Il trattamento economico è integrato della somma di Euro 3,615,19, quale contributo per la

5

partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3 - Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e dall'articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4

1 - L'incarico decorre dalla data 1 giugno 2016 e ha durata di 3 anni salvo quanto disposto dall'art.40, comma 11 della L.R. n.40/2005.

2 - Al presente incarico si applica la disciplina del recesso prevista dall'art.2237 c.c., sia per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi secondo il regime previsto per il "cliente", sia per il direttore sanitario, secondo il regime previsto per il prestatore d'opera. Il direttore sanitario, mediante la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad osservare, nella ipotesi di recesso, un termine di preavviso di almeno 60 giorni, salvo i casi di risoluzione consensuale del contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n.2 quote mensili del trattamento economico corrisposto.

3 - Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.

Art. 5

La risoluzione del presente contratto si realizza nei casi previsti dall'art.40, comma 10 della L.R. n. 40/2005.

Nessun indennizzo è dovuto al direttore sanitario nei casi di decadenza o sospensione dall'incarico.

La stessa disposizione si applica alla cessazione dell'incarico conseguente alla sostituzione del direttore generale.

Art. 6

1 - Ove il direttore sanitario sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'ente assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale.

2 - L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al D.M. n.55/2014 con riferimento ai parametri medi.

3 - In caso di condanna del direttore sanitario con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art.7

1 - Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dalla normativa statale e regionale, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

2 - Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.



Art. 8

Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Firenze.

Art. 9

Il presente contratto è esente da imposta di bollo e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R.

26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione saranno a carico del/della dott./dott.ssa

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SANITARIO
NOMINATO

(_____)

(_____)

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto dr. Luca Lavazza, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

IL DIRETTORE SANITARIO NOMINATO

(_____)

Firenze,



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER LO
SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Tra

La Dr.ssa Monica Calamai nata a Massa Marittima (GR) il 22.08.1962, domiciliata per la carica in Firenze, la quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (C.F. CLMMNC62M62F032Y) nella sua qualità di direttore generale;

e

Il Dr. Matteo Sammartino, nato a Salerno il 21.03.1965, residente a ... (codice fiscale SMMMTT65C21H703P) nominato Direttore Amministrativo con provvedimento del Direttore Generale n.... ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e dell'art.40, co.2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40, d'ora in poi denominato Direttore Amministrativo.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

1 - Il Dr. Matteo Sammartino, a tempo pieno e con impegno esclusivo, coadiuva il direttore generale e partecipa alla direzione dell'ente svolgendo le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40, dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, dallo Statuto aziendale nonché quelle eventualmente delegate dal direttore generale a norma dell'art. 36 della L.R. n.40/2005.

Art. 2

1 - Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario nazionale, dal piano sanitario e sociale integrato regionale, dalle direttive regionali e dagli atti aziendali rilevanti sotto il profilo organizzativo e gestionale, il direttore amministrativo si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli determinati dal direttore generale.

3 - Il direttore amministrativo è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art.3

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto l'ente corrisponde al direttore amministrativo un compenso annuo onnicomprensivo di Euro 117.752,17 al lordo di oneri e ritenute di legge. A tale importo, per effetto di quanto disposto dall'art.123 della legge regionale n. 66/2011 e dall'art.49 della legge regionale n.77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in Euro 114.976,95 al lordo di oneri e ritenute di legge.

2 - Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'ente ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal direttore amministrativo nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente

5

sostenute. Il trattamento economico è integrato della somma di Euro 3,615,19, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3 - Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e dall'articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4

1 - L'incarico decorre dalla data del 1 giugno 2016 e ha durata di 3 anni salvo quanto disposto dall'art.40, comma 11 della L.R. n.40/2005.

2 - Al presente incarico si applica la disciplina del recesso prevista dall'art.2237 c.c., sia per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi secondo il regime previsto per il "cliente", sia per il direttore amministrativo, secondo il regime previsto per il prestatore d'opera. Il direttore amministrativo, mediante la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad osservare, nella ipotesi di recesso, un termine di preavviso di almeno 60 giorni, salvo i casi di risoluzione consensuale del contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n.2 quote mensili del trattamento economico corrisposto.

3 - Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.

Art. 5

La risoluzione del presente contratto si realizza nei casi previsti dall'art.40, comma 10 della L.R. n. 40/2005. Nessun indennizzo è dovuto al direttore amministrativo nei casi di decadenza o sospensione dall'incarico.

La stessa disposizione si applica alla cessazione dell'incarico conseguente alla sostituzione del direttore generale.

Art. 6

1 - Ove il direttore amministrativo sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'ente assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale.

2 - L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al D.M. n.55/2014 con riferimento ai parametri medi.

3 - In caso di condanna del direttore amministrativo con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art.7

1 - Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dalla normativa statale e regionale, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

2 - Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative statali o regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

5

Art. 8

Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello di Firenze.

Art. 9

Il presente contratto è esente da imposta di bollo e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione saranno a carico del dr. Matteo Sammartino.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
NOMINATO

(_____)

(_____)

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto dr. Matteo Sammartino preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO NOMINATO

(_____)

Firenze,

5